



402/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "*Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale*", registrato dalla Corte dei Conti il 7.10.2015;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO che l'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziali e i relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia;

VISTO l'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, in forza del quale, per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del 2 marzo 2023 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto, con il quale, è stato individuato il dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la coesione territoriale, fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore Generale della medesima Agenzia;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", in particolare, l'art. 1, comma 196, il quale stabilisce che "*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65 ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;*

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui "*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n.*



646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;

VISTO l'articolo 7, comma 3 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 che prevede che “La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, dispone, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 all'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, su richiesta formale della medesima Agenzia effettuata in ragione delle singole annualità di legge”.

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 19 ottobre 2022, n. 344 concernente le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti *de minimis*, in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del citato decreto direttoriale n. 344/2022 prevede che “Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, l'Agenzia si avvale di Invitalia ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti pubblici. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse. Con apposita convenzione tra l'Agenzia e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 460/2022 interpretativo del citato decreto n. 344/2022;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.” – “Invitalia”, la quale, persegue tra l'altro lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione



finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

VISTO l’art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), che ha disposto l’*“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;*

VISTO l’articolo 5 del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, di questa Agenzia nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy), che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che indicano espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni e l’avvenuta interrogazione dello stesso;

CONSIDERATO che l’attuazione della misura in parola richiede particolari adempimenti amministrativi anche in materia di aiuti *de minimis* e, pertanto, l’impiego di personale dotato di elevata competenza ed esperienza specifica nelle materie oggetto della stessa, in grado di offrire adeguate garanzie di efficienza, efficacia e tempestività, necessarie per assicurare lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire un adeguato supporto per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al citato decreto direttoriale n. 334/2022;

CONSIDERATA la consolidata esperienza di INVITALIA in misure analoghe a quella in questione e che l’affidamento in house a tale società ex artt. 5 e 192 del Lgs. 50/2016, assicura, da



una parte, l'attuazione della misura e il perseguimento, con la massima efficienza, dell'interesse pubblico alla concessione delle agevolazioni in parola, con effettivi benefici per la collettività e, dall'altra, una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, la realizzazione della misura nel minor tempo, posto che anche la tempistica, nella dinamica dei valori giuridici, nonché dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità, ha acquisito un valore intrinseco;

RITENUTO pertanto necessario demandare ad INVITALIA l'adozione delle procedure informatiche, amministrative e tecniche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva concessione ed erogazione del contributo;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Agenzia Coesione Territoriale prot. n. 22808 del 26 ottobre 2022, con cui sono stati espressi il fabbisogno e il piano di attività necessarie per l'attuazione della misura nonché la necessità di richiedere una proposta progettuale a Invitalia, allo scopo di consentire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del d.lgs 18/ aprile 2016, n. 50 una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ai fini della sottoscrizione di apposita convenzione i cui oneri sono posti a carico della dotazione finanziaria assegnata alla misura, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse (IVA inclusa);

VISTA la nota prot. n. 22808 del 26/10/2022 con cui il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha richiesto a Invitalia di presentare una proposta progettuale per la gestione delle attività e l'attuazione dello strumento agevolativo di cui al Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n.178;

VISTA la nota prot. ingresso 27823 del 21/12/2022 con cui Invitalia ha presentato all'Agenzia per la Coesione Territoriale la proposta progettuale contenente l'offerta tecnica ed economica;

VISTO il decreto prot. 21 in data 16 gennaio 2023 con cui il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato la procedura di affidamento in house approvando il progetto contenente tutti gli elementi tecnici di dettaglio relativi al servizio, nominando il dott. Alessandro Duspiva quale Responsabile del Procedimento, e demandando all'Ufficio 3 di staff la valutazione di congruità ex articolo 192 del d.lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. entrata 5266 del 27.02.2023 con cui Invitalia ha presentato l'offerta tecnica ed economica in sostituzione di quella acclusa alla citata nota prot. entrata 27823 del 21.12.2022, anche al fine di declinare e dettagliare le seguenti attività: acquisizione del CUP e il monitoraggio attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. entrata 6169 in data 7 marzo 2023 con cui Invitalia ha trasmesso l'Allegato 1 – Elementi per la valutazione di congruità – che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla proposta progettuale inviata da Invitalia all'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 27/02/2023, prot. entrata 5266;

VISTO il decreto n. 46 in data 10 marzo 2023 del Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale con cui è stato revocato il Progetto di cui all'Allegato A, accluso al citato decreto del Direttore Generale dell'Agenzia della Coesione Territoriale in data 16 gennaio 2023, n. 21 ed è stato approvato il Progetto aggiornato di cui Allegato 1;

VISTA la nota prot. 7689 del 16 marzo 2023 con cui il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso al RUP e al Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale dell'Agenzia la relazione ex art. 192 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 con cui è stata valutata congrua l'offerta della società in house Invitalia;



VISTA la nota prot. uscita n. 8853 in data 24 marzo 2023 con cui il Direttore Area Programmi e Procedure f.f. di Direttore Generale dell'Agazia ha comunicato ad Invitalia l'accettazione formale della citata proposta progettuale e dell'Allegato I alla medesima;

VISTA la nota prot. 0002698 del 03 maggio 2023, con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy - Segretariato Generale ha rilasciato ad Invitalia il proprio nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

VISTO il CUP E88I23001600001;

VISTA la Convenzione stipulata in data 19 maggio 2023 tra l'Agazia per la Coesione Territoriale e la Società Invitalia, concernente i rapporti relativi all'affidamento delle attività a Invitalia medesima, quale Gestore della Misura relativa al Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione di cui all'articolo I, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un importo complessivo pari a € 2.720.000,00 (duemilionesettecentoventimila/00) IVA inclusa a valere del medesimo Fondo.

VISTO l'articolo 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di enti in house;

VISTO l'articolo 192 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";

VISTO il D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. che dispone all'art. 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale;

VISTA la deliberazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che "esclude preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante";

CONSIDERATO, pertanto, che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00;

PRESO ATTO che, per gli affidamenti di cui all'art. 192 del "Codice degli appalti" non è prevista l'acquisizione di un CIG;

RITENUTO che il mancato immediato avvio della misura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico;

DECRETA

1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. l'approvazione della Convenzione stipulata in data 19 maggio 2023 tra l'Agazia per la Coesione Territoriale e la Società Invitalia, concernente i rapporti relativi all'affidamento delle attività a Invitalia medesima, quale Gestore della Misura relativa al Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione di cui all'articolo I, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (CUP_E88I23001600001) per un importo complessivo



5



pari a € 2.720.000,00 (duemilionesettecentoventimila/00) IVA inclusa a valere del medesimo Fondo.

3. Del presente decreto, così come disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà data evidenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
4. Il presente decreto verrà notificato, a cura della segreteria del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, all'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti" e alla Società Invitalia.

19 MAG. 2023

IL DIRETTORE AREA PROGRAMMI
E PROCEDURE f.f. di DIRETTORE
GENERALE

Dott. Riccardo Monaco